

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3666

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANGHERI, ALBORGHETTI, MACCIOTTA, VIOLANTE, BELLOCCHIO, AULETA, BRUZZANI, DI PIETRO, MONELLO, PASCOLAT, PELLICANI, POLIDORI, ROMANI, SERRA, TRABACCHI, UMIDI SALA, MONTESORO, BORGHINI, CAPRILI, CAVAGNA, CHERCHI, DONAZZON, FILIPPINI GIOVANNA, FRANCESE, MINOZZI, PRANDINI, PROVANTINI, QUERCINI, STRADA, GRILLI**

*Presentata il 22 febbraio 1989*

**Fondi mutualistici per la promozione  
e l'incremento della cooperazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede taluni interventi puntuali, di relativa semplicità tecnica, ma non slegati, funzionali anzi a dati coerenti obbiettivi di fondo. È una piccola riforma, se la si vuole contrapporre a quella organica prefigurata nei progetti della metà degli anni settanta, non andati poi in porto; quindi realizzabile in un lasso di tempo ragionevolmente breve, salvo a poter costituire — dopo che ne sia stata saggiata e constatata la validità — il punto di partenza per avanzamenti ulteriori. È una piccola riforma esplicita, della quale sono cioè apertamente dichiarati le linee portanti e gli

obbiettivi, ed offerti al confronto parlamentare, superando la tecnica, praticata di frequente nel recente passato, degli interventi legislativi interstiziali, cioè degli aggiustamenti anche incisivi introdotti secondo opportunità in testi legislativi aventi diverso oggetto.

Riteniamo che con gli interventi proposti la specificità storica, culturale ed economica della cooperazione — valore indeclinabile, consacrato anche a livello costituzionale — sia pienamente salvaguardata. Proprio l'esigenza di conservazione dei valori di fondo della cooperazione ne impone l'adeguamento alla crescita della società civile e ai mutamenti della strut-

tura economico-sociale. La tutela che l'articolo 45, primo comma, della Costituzione assicura alla cooperazione deve avere il dinamismo della società nella quale la cooperazione si colloca, sotto pena di farne un oggetto degno bensì di reverenza, ma relegato nel museo della storia.

Così, è radicato ormai nel pensiero dello stesso movimento cooperativo il superamento della concezione classista della cooperazione: occorre, in una rilettura moderna e attuale della funzione sociale della cooperazione, eliminare dalla disciplina giuridica quei caratteri originari che ne vorrebbero fare una istituzione di pura assistenza dei più poveri. Il riconoscimento della vocazione imprenditoriale della società cooperativa, e anzi della centralità di tale vocazione, quale componente essenziale di un sistema pluralistico di imprese nel quadro di una moderna economia di mercato, impone l'abbandono della concezione simbolica del conferimento del socio e del capitale sociale, e l'adozione anzi di misure incentivanti la capitalizzazione della società cooperativa, con il correlato dei necessari controlli. D'altra parte, è lo stesso articolo 45, primo comma, della Costituzione a esigere un indirizzo sistematico di promozione e di incremento della cooperazione, s'intende consono a una società industriale avanzata qual è la nostra. Va favorita, s'intende con correttezza di metodo, l'espansione quantitativa e qualitativa del fenomeno cooperativo, fra l'altro promuovendo il coordinamento funzionale delle unità di base e cogliendo così il frutto delle loro sinergie. È quel che il movimento cooperativo denomina con efficacia: « mutualità esterna ». Infine, i valori di democrazia economica, costitutivi ed irrinunciabili della tradizione del movimento cooperativo, vanno non solo conservati, ma rafforzati.

Le disposizioni di legge proposte sono intese a realizzare gli obiettivi testé indicati. L'indirizzo volto alla capitalizzazione dell'impresa cooperativa si articola in diverse misure: con la previsione da un canto di una più adeguata remunera-

zione del capitale di rischio, attraverso la possibile rivalutazione delle partecipazioni in relazione agli utili realizzati (articolo 4), dall'altro della categoria dei « soci sovventori », soci finanziatori meri apportatori di capitali di rischio, attraverso la generalizzazione della facoltà già concessa dal codice civile a una particolare classe di società cooperative (le società di mutua assicurazione), sostituiti ai fondi di garanzia per il pagamento delle indennità nuovi « fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale » (articolo 6). A proposito del capitale di credito (i prestiti sociali), l'articolo 5 detta una disposizione razionalizzatrice, che tiene anche in parte conto della purtroppo perdurante svalutazione della moneta. Il possibile potenziamento dell'aspetto patrimoniale delle società cooperative postula l'esigenza di più penetranti controlli attraverso la introduzione, per i casi rilevanti, dell'istituto della certificazione dei bilanci (articolo 8).

Il superamento della concezione classista della cooperazione si realizza anche attraverso l'abolizione del limite attualmente posto dalla legge all'ammissione in date cooperative degli elementi tecnici ed amministrativi (articolo 7).

Il dettato della Costituzione in materia di promozione e di incremento della cooperazione va realizzato mediante la concessione, alle associazioni nazionali cooperative, della facoltà di istituire « fondi mutualistici » appunto denominati « per la promozione e l'incremento della cooperazione », destinati ad alimentarsi anche attraverso contributi obbligatori delle cooperative associate in utile, e la devoluzione, in caso di scioglimento, del residuo netto di liquidazione delle cooperative associate (articoli 1-3). Questa misura riflette e in pari tempo è volta ad accentuare il carattere solidaristico del movimento cooperativo.

La generalizzazione di quanto disposto dalla norma anticipatrice dell'articolo 3 del regolamento del 1911 per i consorzi di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti — istituzione di un con-

trollo pubblico sulle deliberazioni di ri-  
getto delle domande di ammissione degli  
aspiranti soci — tende a realizzare il prin-  
cipio della « porta aperta », con ciò raf-  
forzando nel fatto uno dei caratteri inde-  
lebili della cooperazione.

\* \* \*

Passiamo ora alla illustrazione dei sin-  
goli articoli.

L'articolo 1 autorizza le associazioni  
nazionali cooperative giuridicamente rico-  
nosciute ad istituire « Fondi mutualistici  
per la promozione e l'incremento della  
cooperazione ».

Gli articoli 1, 2 e 3 contribuiscono,  
con la previsione di una forma originale  
di autofinanziamento, ad attuare la fun-  
zione sociale della cooperazione e ad am-  
modernare il concetto di scopo mutuali-  
stico, rendendolo in pari tempo più con-  
creto ed incisivo.

Il Fondo assume la forma giuridica  
dell'associazione riconosciuta, provvista  
quindi di personalità giuridica, in quanto  
la più idonea alle finalità del Fondo, che  
è destinato a finanziare iniziative promo-  
zionali di nuova imprenditorialità coope-  
rativa, ad operare quindi essenzialmente  
nei confronti di soggetti terzi. Questa as-  
sociazione, senza scopo di lucro, è pro-  
mossa da una associazione nazionale coo-  
perativa giuridicamente riconosciuta (è  
cioè una associazione parallela).

Conseguentemente l'articolo prevede  
l'automaticità della partecipazione all'as-  
sociazione di tutti gli enti aderenti all'as-  
sociazione nazionale cooperativa; il suo  
riconoscimento giuridico ad opera del Mi-  
nistro del lavoro e della previdenza so-  
ciale, che esercita anche la potestà di  
vigilanza; l'applicazione della disciplina  
dettata per le associazioni riconosciute, ai  
fini così civilistici come tributari; le ini-  
ziative idonee a realizzare i suoi fini;  
l'obbligo di trasmissione del bilancio an-  
nuale all'associazione nazionale coope-  
rativa fondatrice; la devoluzione del fondo,  
in caso di scioglimento dell'associazione  
nazionale cooperativa, secondo le previ-

sioni statutarie, e in difetto in base a  
deliberazione assembleare *ad hoc*, sog-  
getta ad approvazione del Ministero del  
lavoro e della previdenza sociale.

In particolare le erogazioni, effettuate  
a favore dei Fondi da società ed enti,  
sono deducibili fiscalmente per un am-  
montare complessivo non superiore al 5  
per cento del reddito dichiarato, date le  
finalità inequivocabilmente sociali dei  
Fondi stessi; e ciò in armonia con il di-  
sposto dell'articolo 65 del vigente testo  
unico delle imposte sui redditi che pre-  
vede espressamente la deducibilità degli  
oneri di utilità sociale.

L'articolo 2, a modifica dell'ultimo  
comma dell'articolo 2536 del codice ci-  
vile, dispone che almeno il 5 per cento  
degli utili netti annuali delle società coo-  
perative e dei loro consorzi deve essere  
obbligatoriamente destinato ai Fondi, di  
cui al precedente articolo. Qualora la coo-  
perativa o il consorzio cooperativo non  
aderisca ad alcuna associazione nazionale  
cooperativa, o quest'ultima non abbia co-  
stituito il Fondo, il 5 per cento degli utili  
deve essere destinato al Foncooper (Fondo  
di rotazione per la promozione e lo svi-  
luppo della cooperazione), istituito, presso  
la Sezione speciale per il credito alla coo-  
perazione della Banca nazionale del la-  
voro, dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Questa destinazione obbligatoria alla  
promozione cooperativa amplia la tradi-  
zionale nozione dello scopo mutualistico,  
introducendo la considerazione della co-  
siddetta « mutualità esterna ».

Il secondo comma dell'articolo prevede  
la destinazione degli utili residui.

L'articolo 3 modifica la lettera c) del-  
l'articolo 26 della cosiddetta legge Basevi,  
disponendo che, in caso di scioglimento  
della società, l'intero patrimonio sociale,  
dedotto soltanto il capitale versato rivalu-  
tato (come previsto dal successivo arti-  
colo 4), sia devoluto ai « Fondi mutuali-  
stici per la promozione e l'incremento  
della cooperazione » o al « Foncooper »,  
anziché a generici « scopi di pubblica uti-  
lità, conformi allo spirito mutualistico »,  
come dispone la normativa attuale.

Il secondo comma esclude il vincolo di indivisibilità a carico delle riserve che vengano utilizzate per il rimborso delle azioni o delle quote a norma dell'articolo 2522 del codice civile, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30.

L'articolo 4 ha lo scopo di favorire la capitalizzazione della società cooperativa, incentivando la sottoscrizione di capitale sociale.

Come è noto, l'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72 (cosiddetta *Visentini-bis*) ha elevato i limiti massimi delle quote e delle azioni da lire due milioni a lire venti milioni, e da lire quattro milioni a lire trenta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, nonché per le cooperative di produzione e lavoro.

Tuttavia la sottoscrizione di capitale sociale nella misura massima prevista dalla legge non è stata frequente. Invero, il vigente trattamento agevolativo è subordinato all'osservanza del divieto di distribuzione di tutte le riserve tra i soci durante la vita sociale, e dell'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione a fini di pubblica utilità dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il valore nominale della quota di capitale versato. Questa normativa è gravosa per chi sottoscrive il capitale di rischio, che in ogni caso di cessazione del rapporto sociale, per scioglimento della società o per cause a lui pertinenti, ha diritto soltanto alla restituzione del capitale effettivamente versato.

È vero che il vincolo di indivisibilità delle riserve ha favorito l'accumulazione patrimoniale a fini produttivi, contribuendo alla formazione di quella che viene denominata la proprietà cooperativa. Lasciando sostanzialmente inalterata tale normativa, riteniamo tuttavia che debba essere incentivata la sottoscrizione del capitale di rischio, che soprattutto per le cooperative di nuova o recente costituzione costituisce un fattore indispensabile per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Di qui la proposta di permettere la rivalutazione delle partecipazioni sociali, anche oltre i limiti fissati dalla legge per le quote e per le azioni, ma comunque in misura non superiore all'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; e ciò mediante imputazione a capitale di una parte degli utili annuali.

Gli utili così imputati a capitale sono sottratti alla imposizione diretta al tempo della deliberazione assembleare; ma la tassazione ha luogo a carico dei soci all'atto del rimborso delle quote o delle azioni, s'intende limitatamente alla parte rivalutata. La norma non comporta riduzione del gettito fiscale, sebbene aumento, in quanto secondo la disciplina vigente tutti gli utili sono sottratti alla imposizione diretta, perché destinati a riserve indivisibili; la norma proposta al contrario prevede la tassazione della parte di utili destinata alla rivalutazione, nei confronti dei soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono erogate.

A proposito dell'articolo 5, si ricorda che l'attuale limite massimo dei prestiti sociali ammonta a lire venti milioni per tutte le cooperative, e a lire quaranta milioni per le cooperative di produzione e lavoro e per quelle di conservazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli.

Questa differenza non ha alcuna motivazione sostanziale; la rispondenza del prestito alle esigenze effettive è assicurata dalla sua stretta funzionalizzazione al conseguimento dell'oggetto sociale. Si propone pertanto che il limite massimo venga portato a lire quaranta milioni per tutte le cooperative, tenendosi con ciò in conto anche la intervenuta svalutazione monetaria.

L'articolo 6 estende a tutti i tipi di cooperative e ai loro consorzi la facoltà di ammettere soci sovventori, prevista dall'articolo 2548 del codice civile per le mutue assicuratrici, sostituendo i « fondi di garanzia » con i « fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il

potenziamento aziendale », e la dizione « soci assicurati » con quella « soci cooperatori ». Alle partecipazioni dei soci sovventori possono, mediante disposizione statutaria, essere attribuiti diritti diversi da quelli spettanti ai soci cooperatori.

La estensione lascia intatti i meccanismi strutturali tipici della società cooperativa.

Come si evince dal terzo comma dell'articolo 2548 del codice civile, il controllo della società rimane ai soci cooperatori, in quanto il numero dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere in ogni caso inferiore al numero dei voti spettanti ai soci cooperatori.

Questo non significa che il capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori non possa essere superiore al capitale sottoscritto dai soci cooperatori, tenuto presente soprattutto che possono rivestire la qualità di soci sovventori anche le persone giuridiche, per le quali, a differenza che per le persone fisiche, non è posto alcun limite quantitativo alla sottoscrizione.

I diritti patrimoniali dei soci sovventori sono identici a quelli dei soci cooperatori: essi avranno diritto alla rivalutazione della quota, così come previsto dal precedente articolo 4, e ad una remunerazione del capitale sociale non superiore ai limiti previsti dalla legge (tale limite è collocato due punti percentuali al di sopra degli interessi corrisposti ai portatori di buoni postali fruttiferi).

Alle singole cooperative è assicurata comunque la più ampia autonomia di valutazione e contrattazione, con la facoltà loro attribuita di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Ribadito ancora una volta il carattere facoltativo per tutte le cooperative della istituzione del ceto dei soci sovventori, prevedibile ambito di applicazione sarà soprattutto quello delle piccole cooperative, con elevate necessità di capitalizzazione (ad esempio società cooperative che operano nel terziario avanzato), specie di nuova o recente costituzione. Tuttavia, poiché potranno essere soci sovventori an-

che le persone giuridiche, non solo si renderà possibile la partecipazione di queste ultime alle cooperative di produzione e lavoro (attualmente vietata dall'articolo 23 della cosiddetta legge Basevi), ma potranno trovare un'importante area di intervento partecipazioni finanziarie proprie del movimento cooperativo; è inoltre ipotizzabile anche la partecipazione come soci sovventori di idonee istituzioni pubbliche, specie per lo sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno, esclusa peraltro ogni funzione assistenziale.

A proposito dell'articolo 7, si ricorda che l'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, prevede la partecipazione alle cooperative di lavoro e alle cooperative agricole di due categorie di soci, quella degli operai e dei lavoratori manuali della terra e quella degli elementi tecnici e amministrativi; si tratta in pratica di una distinzione tra lavoratori manuali ed impiegati, prevedendosi per questi ultimi un limite all'ammissione a soci nell'ammontare massimo del dodici e dell'otto per cento, rispettivamente per le cooperative di lavoro e per quelle agricole.

Tale concezione classista oggi appare superata; il limite costituisce solo un inutile intralcio all'ammissione di nuovi soci nelle cooperative, che sono spesso costrette ad assumere gli elementi tecnici e amministrativi come lavoratori subordinati, anziché ammetterli come soci, e questo in contrasto con il principio della « porta aperta ».

Si propone pertanto che tali limiti, in parte già soppressi da una recente circolare del Ministero del lavoro, vengano definitivamente abrogati.

L'articolo 8 introduce, accanto al sistema di vigilanza disciplinato dalla vigente « legge Basevi », la certificazione obbligatoria dei bilanci ad opera di società di revisione, limitatamente alle cooperative che posseggono patrimoni consistenti e vincolati a fini di pubblica utilità, o che raccolgono prestiti per un ammontare rilevante.

Questa norma rafforza le garanzie di una corretta gestione e conservazione delle riserve indisponibili e degli investimenti di risparmio dei soci, in capitale sia di credito che di rischio.

L'articolo 9 estende a tutte le cooperative quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento del 1911 per i consorzi di produzione e lavoro ammissibili ai pub-

blici appalti, il quale assoggetta a controllo pubblico la motivazione del rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti soci.

Questa norma, in relazione anche ai precedenti articoli, tutelando il principio della « porta aperta », accentua la caratterizzazione mutualistica delle società cooperative.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione).*

1. Le associazioni nazionali cooperative, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, possono costituire « Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione ».

2. Il Fondo è gestito, senza scopo di lucro, da una apposita associazione, della quale fanno parte di diritto tutti gli enti aderenti ai soggetti indicati nel comma 1 e presieduta dai presidenti degli stessi. L'associazione consegue la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva lo statuto ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo 25, primo e secondo comma, del codice civile. È disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, applicabili alle associazioni riconosciute; dai commi 2 e 3 dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24; da tutte le altre disposizioni tributarie in materia di associazioni promozionali ed assistenziali.

3. Le erogazioni a favore dei fondi effettuate, sotto qualsiasi forma, dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili, ai fini fiscali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del loro reddito dichiarato annualmente.

4. Per la realizzazione dei propri fini il Fondo può promuovere la costituzione di società o enti cooperativi o assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate; può finanziare specifici programmi di sviluppo di società o enti cooperativi; può organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente, amministrativo e tecnico della cooperazione; può promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo; può svolgere attività di assistenza, sia direttamente che indirettamente, a favore delle associate.

5. Il bilancio annuale del Fondo, con la relazione annuale del collegio dei revisori, è trasmesso all'associazione o alle associazioni che hanno costituito il Fondo.

6. In caso di scioglimento delle associazioni indicate nel comma 1, i Fondi devono essere devoluti, per l'attuazione dei loro fini, a beneficio di enti cooperativi o istituzioni secondo le previsioni statutarie o, in difetto, per deliberazione dell'assemblea approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 2536  
del codice civile).*

1. L'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« In ogni caso una quota degli utili netti di bilancio, nella misura di almeno il 5 per cento, deve essere destinata ai "Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione" istituiti dalle associazioni nazionali cooperative previste dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, se la società cooperativa anche consortile aderisce ad una delle stesse; al Foncooper istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, se non aderente o se l'associazione alla quale aderisce non ha costituito il Fondo.

La quota di utili che residua dopo le assegnazioni di cui ai precedenti commi, e che non è destinata ad aumento gratuito del capitale sociale, assegnata a riserva statutaria o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici stabiliti dall'atto costitutivo o, in mancanza, dall'assemblea dei soci ».

ART. 3.

*(Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577).*

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come sostituito dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituita dalla seguente:

« c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati — ai "Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione" se si tratti di società cooperativa aderente ad associazione nazionale cooperativa che abbia istituito il Fondo; in mancanza, devoluzione al Foncooper istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 ».

2. All'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non rientrano fra le riserve indivisibili quelle previste dall'articolo 2522 del codice civile, come modificato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30 ».

ART. 4.

*(Rivalutazione delle quote o azioni).*

1. Le società cooperative e loro consorzi possono destinare in ciascun esercizio economico una parte degli utili ad

aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche oltre i limiti massimi delle quote o azioni, in misura non superiore all'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. La parte di utili destinata alla rivalutazione del capitale sociale di cui al comma 1 non concorre a formare reddito imponibile ai fini delle imposte dirette ed il rimborso del capitale è tassabile nei confronti dei soli soci nel periodo d'imposta in cui le somme sono pagate, ai sensi dell'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o azioni.

#### ART. 5.

*(Prestiti sociali).*

1. La lettera *a)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a)* che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire 40 milioni; ».

#### ART. 6.

*(Soci sovventori).*

1. L'articolo 2548 del codice civile è applicabile alle società cooperative e loro consorzi i cui atti costitutivi abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

2. Agli effetti del comma 1, nell'ultimo comma dell'articolo 2548 del codice civile le parole: « soci assicurati » sono sostituite dalle seguenti: « soci cooperatori ».

3. Alle azioni dei soci sovventori può essere applicato il secondo comma dell'articolo 2348 del codice civile.

ART. 7.

*(Requisiti dei soci delle cooperative).*

1. I limiti del dodici e dell'otto per cento, previsti rispettivamente dal terzo e sesto comma dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono abrogati.

ART. 8.

*(Certificazioni di bilanci).*

1. Le società cooperative e loro consorzi, che possiedono riserve indivisibili, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per un ammontare superiore a lire tre miliardi o che raccolgono prestiti in misura superiore a lire due miliardi, devono presentare ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

ART. 9.

*(Principio della « porta aperta »).*

1. L'articolo 3 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, si applica a tutte le società cooperative e relativi consorzi, quale che ne sia l'oggetto.